

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA
(Allegato "A", parte integrante e sostanziale della Del. G. C. 284/2009)

Art. 1

(Delimitazione delle aree di sosta controllata)

1. All'interno del centro abitato di "Viareggio" sono istituite le aree soggette a sosta a pagamento o a regime speciale nelle vie e piazze o tratti di esse, elencate nelle tabelle allegate all'art. 16, inserite all'interno delle seguenti sottozone della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (d'ora in poi ZPRU) di cui alla Del. G. C. 20.03.2009 n. 132:

a) Sotto Zona A: aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: via Marco Polo tratto Fratti/Aurelia nord, via Aurelia Nord asse stradale, via Pacinotti esclusa e via Fratti tratto Pacinotti/Marco Polo inclusa;

b) Sotto Zona B: aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: piazza Maria Luisa, piazza Puccini, via Marco Polo tratto Buonarroto/Fratti, via Fratti esclusa tratto Marco Polo/Vespucci, via Vespucci esclusa tratto Fratti/Buonarroti, via Buonarroto e via Foscolo incluse, piazza D'Azeglio, piazza Garibaldi **incluso solo il tratto che congiunge via Pilo con Corso Garibaldi**, via Pilo, Lungomare del Greco, limite battaglia;

c) Sotto Zona C: aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: Canale Burlamacca escluso, Linea FF.SS. tratto Canale Burlamacca/prolungamento Pacinotti, via Pacinotti inclusa, via Fratti inclusa tratto Pacinotti/Vespucci, via Vespucci inclusa tratto Fratti/Buonarroti, via Buonarroto tratto Vespucci/Mazzini e via Foscolo escluse, Piazza D'Azeglio esclusa e Piazza Garibaldi **inclusa, tranne il tratto che congiunge via Pilo con Corso Garibaldi**;

d) Sotto Zona D: aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: via Menini tratto Coppino/Savi asse stradale, tratto Savi/Petrarca inclusa, tratto Petrarca/Giannessi esclusa, Quartiere Balipedio, via Petrarca tratto Trento/via della Pineta asse stradale, via della Pineta, via Virgilio tratto via della Pineta/Indipendenza, via Independenza tratto Virgilio/Savi, via Independenza n. civici 29 e 31, via Savi tratto Independenza/Grossi, via Grossi, via Guerrazzi, via Pisano tratto Guerrazzi/Largo Taylor asse stradale, via Lungo Canale Est tratto Largo Taylor/via Magazzino esclusa, via Magazzino, via Coppino tratto Magazzino/Tigli, piazza Brin esclusa **tranne il tratto che congiunge via Cappellini con via Coppino, via Cappellini, via Oberdan tratto via Cappellini/Lungo Canale Est, Lungo Canale Est** tratto via **Oberdan**/piazza Motto e Palmerini asse stradale, piazza Motto e Palmerini esclusa, via della Pescheria, Piazza Viani esclusa, via dei Mille, via Coppino lato sud tratto Mille/Menini asse stradale;

si precisa che le zone demaniali sono escluse.

2. Laddove non venga specificato diversamente, le vie facenti parte del perimetro delle sopra elencate sottozone sono da considerarsi incluse.

3. Le aree delle predette sottozone sono evidenziate nell'allegata planimetria.

4. Le aree di sosta di cui ai commi precedenti sono disciplinate mediante l'apposita segnaletica stradale, e la sosta degli autoveicoli e dei rimorchi ad essi agganciati è consentita previo pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di tariffa a tempo da corrispondersi nei modi e nelle forme stabilite nell'art. 17.

Art. 2

(Validità temporale della disciplina di tariffazione della sosta)

1. La disciplina della sosta nelle sottozone di cui all'articolo 1 ha validità in tutti i giorni dell'anno e nell'intero arco delle 24 ore, salvo limiti diversi stabiliti dall'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 5, comma 3, codice della strada e resi noti al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

2. Nelle strade o tratti di cui alle tabelle citate all'art. 16 e per i periodi ivi indicati vigono specifici orari di vigenza della sosta a pagamento.

3. In occasione di particolari situazioni di traffico o per rilevanti ricorrenze di interesse della città, con deliberazione della Giunta, potranno essere consentite limitazioni e tariffazioni diverse per taluni mesi, giorni ed orari.

Art. 3

(Utenti e utenze non soggetti alle limitazioni della sosta)

1. In deroga alle limitazioni e regolamentazioni della sosta, nelle sottozone di cui all'art. 1 è consentita la sosta senza limiti di tempo e senza alcun tipo di contrassegno o etichetta per le seguenti categorie di veicoli, opportunamente riconoscibili mediante livree, logotipi o contrassegni specifici della categoria:
 - a) veicoli dei servizi di pubblico soccorso: autoambulanze, automediche, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli dei servizi del 118;
 - b) veicoli dei servizi di polizia e di pubblica sicurezza: veicoli targati "Polizia", "CC", "GdF", "CFS", "Polizia Penitenziaria", "DPC", e tutti quelli muniti di targhe speciali, eccetto quelle "EE";
 - c) veicoli delle Forze Armate: limitatamente ai veicoli che per ragioni di servizio devono frequentare le aree di cui all'articolo 1, muniti della speciale targa di riconoscimento;
 - d) veicoli dei corpi e servizi di polizia municipale e della polizia provinciale e dei veicoli di proprietà del Comune di Viareggio e delle sue Società partecipate, limitatamente ai veicoli riconoscibili per mezzo dello speciale stemma comunale o aziendale;
 - e) veicoli dei servizi di Protezione Civile comunali o di altri enti;
 - f) veicoli dei servizi di trasporto pubblico di linea urbano e non di linea, autopubbliche (taxi) e autovetture del noleggino con conducente, nonché del car-sharing;
 - g) veicoli in dotazione ad uffici ed organi dello Stato Italiano, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, alle PP. TT., all'Azienda U.S.L. e all'ARPAT;
 - h) veicoli adibiti ai servizi di vigilanza privata per scorta valori, contraddistinti con il logo dell'istituto di appartenenza;
 - i) veicoli al servizio di persone invalide muniti del prescritto contrassegno ai sensi dell'art. 188 del CdS.
2. Quando i veicoli di cui al comma 1, lettere a), b), c) d) ed e), circolano con targhe non speciali o d'istituto, essi possono essere esonerati dal pagamento della tariffa previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale e registrazione di essi ai fini del controllo in zona.
3. I veicoli appartenenti alla polizia giudiziaria con targa di copertura civile e i veicoli di proprietà di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, adibiti temporaneamente al servizio di polizia giudiziaria, potranno avvalersi di permessi rilasciati nel numero richiesto dai rispettivi Comandi di zona, fino ad un massimo di 15 permessi gratuiti, con validità in tutte le sottozone e senza indicazione di targa, per quanto riguarda il comando di P.M., quello di P.S., quello di G.d.F. e quello di C.C. e fino ad un massimo di 5 permessi gratuiti, con medesime caratteristiche, per quanto riguarda altri corpi di polizia presenti o operanti sul territorio;
4. I soggetti o associazioni, anche se privati, esercenti servizi di trasporto disabili, trasporti sanitari, assistenza domiciliare e operanti in regime di convenzione, devono preventivamente depositare l'elenco dei veicoli, con le relative targhe, presso l'azienda di gestione, la quale rilascia apposito contrassegno.
5. Può essere consentito l'esonero dal pagamento della tariffa, ovvero l'utilizzo di tariffazioni agevolate, nelle sottozone ZPRU di cui all'articolo 1 e nelle aree stagionali estive ad altre categorie di utenti, previa autorizzazione e registrazione, per particolari e comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze di servizi di interesse pubblico, valutate dalla commissione di cui all'art. 20, e per il tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio:
 - a) veicoli in disponibilità, a titolo di proprietà o ad altro titolo, addetti ai servizi pubblici per la manutenzione e pulizia stradale, per l'arredo delle strade, per la manutenzione e la gestione dei sottoservizi, della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, per manutenzione degli stabili comunali;
 - b) veicoli per servizi di trasporto e onoranze funebri;
 - c) veicoli di proprietà delle società per la gestione delle reti: telefonia di rete fissa e mobile, rete elettrica, idrica e del gas, limitatamente agli interventi operativi nell'ambito del territorio delle zone di cui all'articolo 1;
 - d) veicoli adibiti a servizi di assistenza domiciliare non sanitaria, in convenzione con l'Usl o con il Comune di Viareggio;

- e) veicoli di proprietà dei Componenti della Giunta Comunale di Viareggio e dei Consiglieri del Consiglio Comunale di Viareggio;
 - f) veicoli di proprietà dei presidenti e dei componenti degli organi collegiali delle società partecipate;
 - g) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comune di Viareggio, che per ragioni di servizio necessitano dell'uso dell'auto personale
6. Sono esonerati dal pagamento della tariffa, attestato dal rilascio di un permesso a titolo gratuito, le categorie di utenti di cui ai seguenti artt. 4, 5, 6 e 7.

*Art. 4
(Residenti)*

1. Ai residenti nelle sottozone ZPRU, in possesso di patente di guida B o superiore, è concesso un permesso di sosta secondo le seguenti regole e limitazioni.
2. Ad ogni nucleo familiare residente, risultante dallo stato di famiglia, possono essere rilasciati non più di due permessi.
3. Deve essere rilasciato un solo permesso qualora il nucleo familiare sia formato da una sola persona munita di patente di guida.
4. I permessi di cui sopra hanno validità legata all'anno solare, sino al 31 dicembre successivo alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, per la sosta a tempo indeterminato sugli stalli a sosta controllata in tutta l'area all'interno del perimetro della sottozona ZPRU nella quale risiede il soggetto titolare, tranne eventuali diverse indicazioni esplicitate nel dettaglio nelle tabelle B1, B2, B3 e B4 citate all'art. 16.
5. I permessi sono concedibili in relazione a veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM rispondenti ai seguenti requisiti:
 - di proprietà del residente o cointestati al residente;
 - di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado del residente in linea retta;
 - di proprietà del convivente con stesso indirizzo civico di residenza;
 - in leasing con contratto intestato al residente o a parenti di primo grado del residente;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al residente con contratto valido per un periodo di almeno un anno;
 - di proprietà di persona giuridica privata o pubblica o in leasing con contratto intestato e in uso esclusivo al residente quale Titolare, Amministratore, Socio o Dipendente della persona giuridica stessa.
6. Alle persone che per motivi di emergenza collegati a catastrofi ambientali, disastri, inagibilità dell'abitazione di residenza, ordinanze di evacuazione, siano costrette a prendere temporaneamente alloggio presso parenti, amici, conoscenti o strutture messe a disposizione dalla P.A. in locali ubicati all'interno della ZPRU viene estesa la disciplina prevista dal presente articolo per i residenti per il periodo della durata dell'emergenza, previo esame della relativa domanda e documentazione da parte della Commissione di cui all'art. 20 del presente Disciplinare. Il trattamento verrà mantenuto dopo verifica a cadenza trimestrale del permanere delle condizioni di necessità attestato con dichiarazione del richiedente.

*Art. 5
(Personale sanitario convenzionato con la locale Azienda USL)*

1. Al personale sanitario convenzionato con la locale Azienda USL, in possesso di patente di guida B o superiore, con ambulatorio e/o con assistiti all'interno della ZPRU, è concesso un permesso gratuito che dà diritto a sostare a tempo indeterminato nella sottozona in cui si trova ubicato l'ambulatorio e per un periodo massimo di 60 minuti nelle rimanenti sottozone **e nelle aree stagionali estive**, mediante esposizione sul parabrezza del disco orario indicante l'ora di arrivo e del contrassegno dell'ordine professionale, oltre naturalmente al contrassegno del permesso.
2. I permessi di cui sopra hanno validità sino al 31 dicembre successivo alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti. I permessi rilasciati hanno durata subordinata alla permanenza del diritto in capo al soggetto intestatario, permanenza che potrà essere verificata dalla società di gestione con procedure automatizzate o manuali.

3. I permessi di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, rispondenti ai seguenti requisiti:
 - di proprietà del richiedente;
 - in leasing con contratto intestato al richiedente;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

Art. 6

(Veicoli appartenenti ad organi di stampa e di informazione)

1. Ai veicoli a disposizione degli operatori della stampa e dell'informazione sono rilasciati i seguenti permessi annuali di sosta a titolo gratuito:
 - n. 6 permessi per ciascuna redazione di quotidiani aventi cronaca locale permanente e con sede interna alla ZPRU;
 - n. 2 permessi per ciascuna redazione di quotidiani aventi cronaca locale permanente e con sede esterna alla ZPRU;
 - n. 2 per ciascuna televisione privata con sede interna alla ZPRU, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
 - n. 1 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZPRU, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
 - n. 1 per le radio private che diffondono notizie a carattere locale e regionale con sede o ufficio nella ZPRU.
2. I permessi hanno validità per la sosta gratuita a tempo indeterminato in tutte le sottozone ZPRU e nelle aree stagionali estive;
3. I permessi di cui sopra hanno validità sino al 31 dicembre successivo alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
4. I permessi di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, N1.

Art. 7

(Assistenza da parte di privati cittadini)

1. I cittadini che debbono prestare assistenza domiciliare a familiari in particolari condizioni di salute e bisognevoli di assistenza, residenti nelle sottozone ZPRU e che non dispongono già di un contrassegno invalidi o permesso valido nella sottozona di residenza, possono ottenere il rilascio di un permesso gratuito, relativamente alla sottozona di residenza del familiare, previa adeguata certificazione medica attestante le esigenze di assistenza rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda USL. Il permesso può essere rilasciato solo a titolari di veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM e consente la sosta per un periodo massimo di 2 ore con esposizione di disco orario. E' possibile altresì indicare fino ad un massimo di 3 veicoli, al fine di consentire la loro sosta alternata.

Art. 8

(Revoca dei permessi)

1. L'uso del contrassegno su veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato, comporta la decadenza immediata del titolo che lo giustifica, senza alcun diritto al rimborso.
2. I permessi previsti nel presente disciplinare sono revocati in tutto o in parte mediante cancellazione dalla relativa banca dati nel caso che venga a mancare uno dei requisiti per il loro rilascio.

Art. 9

(Norme generali per gli abbonamenti a condizioni agevolate)

1. Le categorie di soggetti che possono usufruire di un abbonamento a condizioni agevolate per la sosta, sono stabilite nell'articolo successivo.
2. Le condizioni agevolate di abbonamento consistono nel pagamento, nella misura ridotta prevista nella tabella di cui all'art. 15. L'agevolazione tariffaria è riconosciuta sulla base delle condizioni

previste dal presente disciplinare per ogni categoria, la cui permanenza potrà essere verificata dalla Società di Gestione con procedure automatizzate o manuali.

3. Tutti gli abbonamenti a condizioni agevolate hanno durata comunque non superiore agli anni 2 (due), trascorsi i quali l'interessato potrà ottenere il rinnovo, dichiarando il mantenimento delle condizioni iniziali, salvo minore durata prevista per alcune categorie.

Art. 10

(Categorie aventi diritto ad usufruire di abbonamenti a condizioni agevolate)

1. I soggetti residenti in altro Comune, proprietari o usufruttuari di abitazione entro il perimetro della ZPRU, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, valevole per la sosta a tempo indeterminato nella sottozona ZPRU in cui risulta ubicata l'abitazione. L'abbonamento consente la sosta di un solo veicolo tra quelli di categoria M1, N1. Esclusivamente acquistando un abbonamento di durata annuale è possibile altresì indicare fino ad un massimo di 3 (tre) veicoli, al fine di consentire la loro sosta alternata.
2. I soggetti residenti in altro Comune, in possesso di patente di guida B o superiore, che hanno la sede principale degli affari, degli studi o degli interessi nell'ambito del Comune di Viareggio, con immobile, in locazione o di proprietà, situato in una delle sottozone ZPRU, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, alle seguenti condizioni:
 - a) i cittadini domiciliati e conviventi nella medesima unità immobiliare possono ottenere complessivamente un solo abbonamento;
 - b) gli abbonamenti consentono la sosta nell'area controllata senza limiti di tempo all'interno del perimetro della sottozona ZPRU che comprende l'abitazione del domiciliato;
 - c) gli abbonamenti a condizioni agevolate sono concedibili in relazione a veicoli delle categorie L2, L5, M1, N1, XC e XM, aventi i seguenti requisiti:
 - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
 - di proprietà del domiciliato o cointestate al domiciliato;
 - di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado del domiciliato in linea retta;
 - in leasing con contratto intestato al domiciliato o ad un parente di primo grado del domiciliato;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al domiciliato con contratto valido per un periodo di almeno un anno.
 - di proprietà di persona giuridica privata o pubblica o in leasing con contratto intestato o in uso esclusivo al domiciliato quale titolare, amministratore, socio o dipendente della persona giuridica stessa.
3. Le donne in stato di gravidanza e fino al dodicesimo mese posteriore al parto, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15:
 - a) gli abbonamenti consentono la sosta nell'area controllata senza limiti di tempo all'interno del perimetro di tutta la ZPRU;
 - b) gli abbonamenti a condizioni agevolate di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, rispondenti ai seguenti requisiti:
 - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
 - di proprietà della richiedente o cointestate alla richiedente;
 - di proprietà del coniuge o di un parente di primo o secondo grado della richiedente in linea retta o collaterale;

- in leasing con contratto intestato alla richiedente o ad un parente di primo grado della richiedente;
 - in regime di noleggio senza conducente locati alla richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno.
4. Le strutture alberghiere, situate all'interno delle sottozone ZPRU, possono ottenere on line, per conto dei propri clienti abbonamenti di durata variabile, il cui numero massimo contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto in sede riservata in dotazione alla struttura alberghiera. In alternativa possono chiedere il rilascio di un abbonamento a condizioni agevolate con procedura standard, il cui numero massimo contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla cifra ottenuta alla metà della cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto in sede riservata in dotazione alla struttura alberghiera, arrotondato all'unità superiore. Le tariffe sono specificate all'art. 15. Detti abbonamenti hanno validità per la sosta solo nel perimetro della sottozona ZPRU in cui risulta ubicata la struttura alberghiera e sono validi esclusivamente per veicoli di categoria M1 e N1.
5. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività economiche con sede operativa all'interno della ZPRU, per le quali l'utilizzo di veicoli risulta strumentale ai fini della realizzazione del processo produttivo, possono ottenere abbonamenti a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, alle seguenti condizioni:
- a) per ogni singola attività economica la somma dei veicoli in abbonamento agevolato e dei veicoli ammessi alla tariffa oraria agevolata di cui all'art. 12, comma 1, non può essere nel complesso superiore a 2 (due) unità;
 - b) gli abbonamenti a condizioni agevolate consentono la sosta senza limiti di tempo nell'area a sosta controllata esclusivamente all'interno del perimetro della sottozona ZPRU nella quale risulta ubicata la sede operativa dell'attività economica;
 - c) gli abbonamenti sono concedibili in relazione a veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM, aventi i seguenti requisiti:
 - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozone ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
 - di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica;
 - in leasing con contratto intestato al soggetto titolare dell'attività economica;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al titolare dell'attività economica per un periodo di almeno un anno.

Si definiscono veicoli strumentali quelli interamente utilizzati nel processo produttivo e come tali soggetti a regime di piena deducibilità di costo.

Art. 11

(Norme generali per l'applicazione del profilo tariffario orario agevolato)

1. Le categorie di soggetti fisici o giuridici, che possono usufruire di un profilo tariffario orario per la sosta agevolata, attivando, mediante apposita tessera, i parcometri situati nella ZPRU di Viareggio, sono stabilite nell'articolo successivo.
2. Per talune categorie specificamente indicate all'articolo successivo il profilo tariffario agevolato è dimostrato esponendo apposita etichetta elettronica.
3. Il profilo tariffario orario agevolato consiste nel pagamento di una tariffa oraria, nella misura ridotta prevista nella tabella di cui all'art. 15. L'agevolazione tariffaria è riconosciuta sulla base

delle condizioni previste dal presente disciplinare per ogni categoria, la cui permanenza potrà essere verificata dalla Società di Gestione con procedure automatizzate o manuali.

4. Le tessere che abilitano al profilo tariffario orario agevolato hanno durata comunque non superiore agli anni 2 (due), trascorsi i quali l'interessato potrà ottenere il rinnovo, dichiarando il mantenimento delle condizioni iniziali, salvo minore durata prevista per altre categorie.

Art. 12

(Categorie aventi diritto ad usufruire di un profilo tariffario orario agevolato)

1. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività economiche con sede operativa all'interno della ZPRU, per le quali l'utilizzo di veicoli non risulta strumentale ai fini della realizzazione del processo produttivo, possono fruire di un profilo tariffario orario per la sosta agevolato alle seguenti condizioni:
 - a) per ogni singola attività economica la somma dei veicoli ammessi alla tariffa oraria agevolata e di quelli in abbonamento agevolato di cui all'art. 10, comma 5, non può essere nel complesso superiore a 2 (due) unità;
 - b) l'agevolazione tariffaria è applicabile esclusivamente all'interno del perimetro della sottozona ZPRU nella quale risulta ubicata la sede operativa dell'attività economica;
 - c) Il profilo tariffario orario agevolato è utilizzabile per veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM, aventi i seguenti requisiti:
 - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
 - di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica;
 - in leasing con contratto intestato al soggetto titolare dell'attività economica;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al titolare dell'attività economica con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

Si definiscono veicoli non strumentali quelli non interamente utilizzati nella realizzazione del processo produttivo e come tali non assoggettabili a regime di piena deducibilità di costo.

2. I lavoratori con orario di entrata e/o uscita dal lavoro fuori della fascia oraria 7.30 – 20.30, possono, per utilizzare gli stalli a sosta controllata interni alla sottozona ZPRU dove è situata la sede operativa, usufruire di un profilo tariffario orario agevolato, alle seguenti condizioni:
 - a) gli orari di entrata/uscita dal lavoro e la durata e tipologia del rapporto contrattuale sono dimostrati mediante certificazione del datore di lavoro;
 - b) il profilo tariffario orario per la sosta agevolato è dovuto per il periodo della giornata entro il quale si svolge l'orario di lavoro e per una durata non superiore a quella del contratto di lavoro; in caso di orario di lavoro soggetto a turnazione, l'agevolazione è estesa a tutto l'arco della tariffazione della sosta;
 - c) il profilo tariffario orario agevolato è utilizzabile per veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM, aventi i seguenti requisiti:
 - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
 - di proprietà del lavoratore o a lui cointestato;
 - di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado del lavoratore in linea retta;
 - in leasing con contratto intestato al lavoratore o ad un parente di primo grado del lavoratore;
 - in regime di noleggio senza conducente locati al lavoratore con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

3. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività economiche prestanti servizi di manutenzione, assistenza o riparazioni all'interno del perimetro della ZPRU, per le quali l'utilizzo di veicoli risulta strumentale ai fini della realizzazione del processo produttivo, possono usufruire di una tariffa giornaliera forfettaria agevolata, per permanere senza limiti di tempo negli stalli di sosta controllata contenuti in tutte le sottozone ZPRU e nelle aree stagionali estive; mediante esposizione di apposita etichetta elettronica. Non vi è limitazione nel numero di rilascio di etichette elettroniche per singola azienda.

I titoli di sosta di cui sopra sono utilizzabili per veicoli di categoria L2, L5, M1, N1, XC e XM aventi i seguenti requisiti:

- caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozone ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
- di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica;
- in leasing con contratto intestato al soggetto titolare dell'attività economica;
- in regime di noleggio senza conducente locati al soggetto titolare dell'attività economica con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

Art. 13

(Adempimenti degli aventi diritto)

1. La sosta nelle aree consentite può essere eseguita dagli aventi diritto a mezzo di:
 - a) scontrino di pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) scontrino di pagamento con profilo tariffario orario agevolato;
 - c) scontrino di certificazione del periodo di sosta breve gratuita;
 - d) abbonamento a tariffa ordinaria;
 - e) abbonamento a condizioni agevolate;
 - f) apposito permesso.
2. Il permesso è condizionato al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
3. E' fatto obbligo di esporre sui veicoli in sosta nelle aree soggette a tariffa lo scontrino di pagamento ovvero il contrassegno riferito all'abbonamento o al permesso, in maniera visibile sul parabrezza anteriore. Non è consentito esporre all'interno del veicolo contemporaneamente due o più contrassegni.
4. Caratteristiche del contrassegno, modalità di esposizione dei titoli di sosta, forma, colore ed eventuali indicazioni grafico-testuali proposte dal gestore dovranno essere approvate con apposita determinazione dirigenziale.
5. I soggetti autorizzati a sostare all'interno delle aree di cui all'articolo 1 sono tenuti a rispettare le eventuali prescrizioni imposte per la fermata e la sosta stabilite dall'art. 157 del codice della strada e dalle altre limitazioni fissate dall'Autorità comunale ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 7 del codice della strada. Le prescrizioni relative alla validità dei permessi, degli abbonamenti e dei profili tariffari agevolati, con relativi modalità e orari di sosta, derivano dalle ordinanze vigenti al momento del rilascio. In caso di modifiche alla regolamentazione, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle ordinanze successive.
6. La sosta dei veicoli, muniti dei titoli di cui al comma 1, è comunque subordinata ai limiti di sagoma e di emissioni atmosferiche ammissibili per le singole strade o per tratti di esse ricomprese nella zona di riferimento.
7. Durante il periodo di validità del contrassegno, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta alla Società di gestione, entro 15 giorni dall'accadimento, ogni modifica intervenuta in ordine ai dati dichiarati nella richiesta di rilascio. In caso di smarrimento, sottrazione del contrassegno, è altresì fatto obbligo di immediata segnalazione alla Società di gestione con allegata regolare denuncia alle competenti Autorità di polizia.

Art. 14

(Forme e modalità di pagamento dei corrispettivi per la sosta)

1. La sosta nelle aree di cui all'art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 8, del codice della strada, è subordinata al pagamento di un corrispettivo in euro nella misura stabilita al successivo articolo 12.
2. Sono comunque esentati dal pagamento del corrispettivo gli utenti e le utenze indicate dall'art. 3.
3. Il pagamento della tariffa, salvo i casi stabiliti dal presente regolamento, deve essere effettuato con le modalità indicate al seguente art. 14, comma 1.

Art. 15

(Determinazione delle tariffe di sosta)

1. Le tariffe di sosta sono definite nella Tabella A, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante.
2. Nella suddetta Tabella A è previsto un periodo di sosta breve gratuita, citato e quantificato in maniera diversificata per ogni sottozona; questa modalità di sosta è alternativa alla modalità di sosta a pagamento e può essere utilizzata esponendo un ticket gratuito, riportante l'orario di fine sosta, ritirabile da uno dei parcometri posizionati nella sottozona comprendente lo stallo di sosta. Al termine del periodo di sosta breve gratuita, è pertanto obbligatoria la rimozione del veicolo dall'area di sosta;

Art. 16

(Localizzazione e tempi di applicazione della tariffazione della sosta)

1. Le strade interessate dalla tariffazione ed il relativo regime ed orari sono definiti nelle Tabelle B1, B2, B3 e B4, allegate al presente disciplinare per farne parte integrante.

Art. 17

(Gestione delle aree a sosta controllata)

1. La riscossione da parte della società di gestione dei proventi derivanti dalla gestione delle aree di sosta controllata dovrà avvenire, ai sensi del Disciplinare "per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia", rep. 21308, approvato con delibera di GC del 16/03/2000, con una delle seguenti modalità:
 - a) tramite pagamento anticipato della sosta, con l'attivazione di parcometri muniti di omologazione del Ministero LL.PP. e rispondenti a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. lgs. n.285 del 30.04.1992) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione N.C.S. (Dpr. N.495 16.12.1992) oltre a successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) tramite vendita diretta di titoli di sosta presso gli sportelli front-office;
 - c) tramite vendita online di titoli di sosta attraverso il sito web della società di gestione;
 - d) tramite pagamento posticipato della sosta, con l'utilizzo di casse automatiche collegate direttamente tramite piattaforme informatiche ad idonei sistemi a barriera.
2. Alla società di gestione è fatto carico dell'installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, a norma di legge, in tutte le aree a sosta controllata.
3. La società di gestione dovrà provvedere a proprio carico, ai sensi dell'art. 8.2.3. del D.M. 14-6-1989 n. 236, anche all'installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, a norma di legge, nelle aree di parcheggio previste, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservate gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Art. 18

(Vigilanza e controllo)

1. La società di gestione, ai sensi del Disciplinare "per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia", rep. 21308, approvato con delibera di GC del 16/03/2000, provvederà alla vigilanza ed al controllo delle aree a sosta controllata per mezzo di ausiliari del traffico, nominati con

provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, previo espletamento di un corso di formazione.

2. A tal scopo gli ausiliari possono avvalersi di dispositivi informatici portatili, in grado di gestire le procedure di verifica e controllo di tutti i titoli di sosta previsti e di sanzionare i veicoli, trasmettendo in tempo reale per via informatica i dati della sanzione al server utilizzato dalla società di gestione.

Art. 19

(Destinazione dei proventi di spettanza comunale)

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del Codice della Strada, i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti sono destinate ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

Art. 20

(Osservatorio e Commissione sosta)

1. Al fine di seguire l'andamento e l'efficacia della disciplina della sosta nella ZPRU, viene costituita un'apposita Commissione con funzioni di Osservatorio Permanente, che si riunisce almeno ogni 2 (due) mesi per analizzare i risultati dei monitoraggi e renderne conto alla Giunta Comunale.
2. La Commissione, che coordina l'attività dell'Osservatorio, è così composta:
 - Assessore competente in tema di Mobilità/Viabilità, in qualità di Presidente;
 - Un Consigliere Comunale designato dalla maggioranza;
 - Un Consigliere Comunale designato dalla minoranza;
 - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
3. La Commissione valuta caso per caso le richieste di deroghe alle regole descritte negli articoli precedenti, atte a soddisfare specifiche e comprovate necessità, che siano compatibili con il presente Disciplinare.
4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti. Il Funzionario dell'U.O. Mobilità cura la verbalizzazione di ogni seduta.
5. Relativamente alla valutazione delle istanze, in caso di parere non unanime senza il conseguimento di una maggioranza semplice, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 21

(Rinvio a disposizioni attuative)

1. Per quanto non disposto dal presente Disciplinare e dalle deliberazioni della Giunta Comunale, si rinvia alle determinazioni dirigenziali attuative del presente provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché tutte le altre normative di legge.

Art. 22

(Norme finali e transitorie)

1. Per la prima distribuzione dei contrassegni ai residenti nel perimetro della ZSC verranno utilizzati sia i censimenti sul fabbisogno di sosta residenziale e commerciale pervenuti a MO.VER. SpA con riferimento al precedente "Piano sosta", sia i censimenti pervenuti alla Società di gestione in occasione dell'attuale disciplina della sosta.
2. Entro il 31 Dicembre 2009, valutati i risultati del riordino della sosta nella ZPRU in termini di

efficacia del provvedimento, la Giunta Comunale stabilirà con proprio atto le nuove condizioni economiche per il rilascio dei permessi.

ELENCO ALLEGATI:

- Planimetria ZPRU e relative sottozone;
- Tabella A;
- Tabella B1 (Sottozona A);
- Tabella B2 (Sottozona B);
- Tabella B3 (Sottozona C);
- Tabella B4 (Sottozona D).